

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), ed in particolare il titolo IV “Fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia”;

vista la legge regionale 22 novembre 2021, n. 32, la quale prevede che, per il triennio 2021/2023, la Regione sostiene le iniziative di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 3/2013, anche mediante la concessione, limitatamente alla prima abitazione, di contributi in conto interessi un tantum, erogati in un’unica soluzione in via anticipata, per la riduzione, per un massimo di un punto percentuale e mezzo, del tasso di interesse di mutui bancari;

dato atto che il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 32/2021 stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, approvi, i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso all’agevolazione, la spesa massima ammissibile, le percentuali di riduzione del tasso di interesse, il calcolo del valore attuale del contributo concedibile, le modalità procedurali per l’ottenimento e l’erogazione dell’agevolazione, nonché il vincolo di destinazione cui sono assoggettati i beni oggetto dell’agevolazione e le conseguenze in caso di violazione dei predetti vincoli;

ritenuto, pertanto, di dover definire le disposizioni applicative per la concessione del contributo di cui alla legge regionale 32/2021, per garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche mediante l’utilizzo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande;

richiamata la nota prot. n. 7662 del 3 dicembre 2021 del Consiglio regionale, con cui è stato trasmesso il parere favorevole della II Commissione consiliare permanente;

ritenuto quindi di approvare le “Disposizioni per la concessione di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione in attuazione della l.r. 32/2021”, di cui all’allegato n. 1 alla presente deliberazione;

dato atto che l’onere derivante dall’applicazione della presente deliberazione, quantificato in euro 1.500.000 per l’anno 2021, in euro 2.250.000 per l’anno 2022 ed in euro 2.250.000 per l’anno 2023, trova copertura finanziaria sul capitolo U0026028 (Altri trasferimenti a famiglie titolari di mutui bancari per prima abitazione a titolo di contributo in conto interessi) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità;

verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell’ambito del programma n. 8.002 – “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, attribuisce alla Struttura credito e previdenza le risorse necessarie per l’attività di cui trattasi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura credito e previdenza, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le “Disposizioni per la concessione di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione in attuazione della l.r. 32/2021”, di cui all’allegato n. 1 alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale”;
- 2) di prenotare la somma di euro 1.500.000 per l’anno 2021, la somma di euro 2.250.000 per l’anno 2022 e la somma di euro 2.250.000 per l’anno 2023, al fine della concessione dei contributi di cui al punto 1), sul capitolo U0026028 (Altri trasferimenti a famiglie titolari di mutui bancari per prima abitazione a titolo di contributo in conto interessi), Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione della concessione dei contributi e dei relativi impegni di spesa.

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A SOSTEGNO DELLA PRIMA ABITAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 32/2021

ARTICOLO 1 – FINALITÀ DELL'INTERVENTO REGIONALE

1.1 In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 32/2021, per il triennio 2021/2023 la Regione sostiene le iniziative di cui al titolo IV, capo II, della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), relative ad interventi di acquisto, costruzione e recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare, anche mediante la concessione di contributi in conto interessi, erogati in un'unica soluzione in via anticipata, per la riduzione, per un massimo di un punto percentuale e mezzo, del tasso di interesse di mutui bancari.

1.2 L'onere per l'erogazione dei contributi di cui al punto 1.1 è quantificato in euro 1.500.000 per l'anno 2021, in euro 2.250.000 per l'anno 2022 e in euro 2.250.000 per l'anno 2023.

ARTICOLO 2 – MISURE E CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

2.1 Il contributo consiste nella riduzione del tasso bancario di interesse nella misura massima:

- a) dell'1,5% per valori di ISEE fino a euro 20.000 se nel nucleo familiare sono presenti figli minori;
- b) dell'1,25% per valori di ISEE fino a euro 20.000;
- c) dell'1% per valori di ISEE superiori a euro 20.000 e fino a euro 40.000;

fino alla concorrenza del tasso di interesse applicato dalla banca e in ogni caso fino ad un importo massimo di euro 20.000.

2.2 La concorrenza del tasso di interesse applicato dalla banca è verificata con riferimento al tasso di interesse applicato al momento della presentazione della domanda.

ARTICOLO 3 – REQUISITI SOGGETTIVI

3.1 I contributi in conto interessi sono concessi a favore del richiedente intestatario o cointestatario del mutuo, persona fisica, proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto di intervento, per interventi ubicati nel territorio regionale, che alla data di presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a settanta anni (fino al giorno del compimento del 70esimo anno di età);
- b) residenza in un comune della Regione;
- c) anzianità di residenza nella Regione di almeno cinque anni, anche non consecutivi.

3.2 Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere proprietari, usufruttuari o titolari di diritto di abitazione di una o più abitazioni (sono presi in considerazione tutti gli immobili di categoria catastale A ad eccezione di quelli di categoria A/10) ovunque ubicate (ad eccezione di quelle che pur essendo accatastate come tali non presentino le caratteristiche di abitazione) oltre all'immobile oggetto del mutuo per il quale si richiede il contributo (sono escluse le quote di nuda proprietà);
- b) non aver beneficiato di un mutuo a sostegno dell'abitazione erogato dalla Regione (salvo i casi di successione per causa di morte);
- c) non aver beneficiato di un contributo regionale in conto interessi a sostegno dell'abitazione.

3.3 Qualora il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano comproprietari o cusufruttuari di più abitazioni, per il rispetto di quanto previsto dal punto 3.2, lett. a), la somma delle quote di comproprietà e di cusufrutto deve essere inferiore all'unità (sono escluse le quote di nuda proprietà).

3.4 Per l'accesso ai contributi, l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione della domanda non può essere superiore a euro 40.000.

3.5 Il nucleo familiare del richiedente si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela di primo grado, che alla data di presentazione della domanda di contributo compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

ARTICOLO 4 – INTERVENTI NON AMMISSIBILI

4.1 Non sono ammissibili a contributo i mutui:

- a) che comprendono il finanziamento di quote di acquisto intestate a parenti e affini di primo grado, anche facenti parte di società, dei proprietari o comproprietari dell'immobile oggetto di mutuo;
- b) per il finanziamento di atti di compravendita tra coniugi anche legalmente separati;
- c) per il finanziamento di acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica inseriti nei piani vendita a prezzi convenzionati o agevolati;
- d) per il finanziamento di acquisti con atto di compravendita stipulato prima del 1[^] gennaio 2020;
- e) per interventi di nuova costruzione e recupero i cui titoli abilitativi edilizi abbiano data antecedente il 1[^] gennaio 2020;
- f) relativi ad immobili privi del certificato di agibilità;
- g) il cui contratto definitivo sia stato stipulato in data antecedente il 1[^] gennaio 2020;
- h) il cui pagamento delle rate non sia regolare al momento della presentazione della domanda.

ARTICOLO 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

5.1 La domanda è presentata dal beneficiario, come individuato al punto 3.1, e deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale (al percorso: Canali tematici – Bilancio, finanze e patrimonio – Mutui a sostegno dell'abitazione – Contributi in conto interessi), tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di

Identità Digitale o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o tramite Carta d'identità elettronica (CIE).

5.2 La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del corretto inoltro della stessa.

5.3 Le domande di contributo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00, da assolversi telematicamente.

5.4 L'invio delle domande deve essere effettuato a partire dalle ore 14.00 del 13 dicembre 2021 e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2023. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il richiedente riceve dal sistema la conferma della consegna. Le domande sono ammesse a contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5.5 Una volta completata la procedura di compilazione, inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata e ricevuta conferma della consegna, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare il contenuto della domanda, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine ultimo previsto dal punto 5.4, una nuova domanda. L'ultima domanda trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

5.6 La Struttura regionale responsabile del procedimento di concessione dei contributi è la S.O. Credito e previdenza.

5.7 Nella domanda, il beneficiario è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:

- a) i propri dati anagrafici, di essere residente in Valle d'Aosta e la situazione storica di residenza in Valle d'Aosta;
- b) la composizione del proprio nucleo familiare nonché il possesso dei requisiti di cui al punto 3.2 per ciascun componente il nucleo familiare;
- c) il valore dell'ISE/ISEE del nucleo familiare;
- d) dichiarazione di assunzione dell'obbligo previsto dal successivo punto 8.1 che comprende, per i comproprietari/comutuari diversi dal richiedente, dichiarazione di adesione all'iniziativa;
- e) dichiarazione di non rientrare in alcuna delle cause di inammissibilità previste dal punto 4.1, e indicazione degli estremi del certificato di agibilità e, in caso di interventi di costruzione o recupero, del titolo abilitativo;
- f) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto maggiorato del 10%, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
- g) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati anagrafici e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- h) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di

autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;

- i) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

5.8 Alla domanda devono essere allegati:

- a) in caso di mutuo per l'acquisto della prima casa: atto di acquisto;
- b) il contratto definitivo di mutuo comprensivo di piano di ammortamento;
- c) il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario per l'accredito del contributo.

L'allegazione di documenti illeggibili o incompleti è causa di inammissibilità della domanda.

5.9 La domanda deve contenere, pena la revoca dell'intero contributo concesso, l'impegno del beneficiario a consentire l'effettuazione di controlli in merito a quanto dichiarato nella domanda presentata e a fornire, a richiesta della Struttura regionale competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo.

ARTICOLO 6 – PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

6.1 Il dirigente della Struttura regionale competente è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni.

6.2 Il termine di conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di ricevimento a sistema della relativa domanda. La Struttura competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che equivale, quanto agli effetti, a comunicazione di avvio del procedimento.

6.3 Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

6.4 Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura competente in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.

6.5 La Struttura competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per i contributi di cui alla l.r. 32/2021 è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6.6 Le domande che non trovano copertura finanziaria sulle risorse disponibili nell'anno di presentazione della domanda, sono automaticamente imputate agli esercizi successivi, fino al limite massimo delle disponibilità complessive di cui al punto 1.2.

6.7 Il contributo è erogato dalla regione al mutuatario in un'unica soluzione, è determinato mediante attualizzazione del contributo spettante per l'intera durata dell'ammortamento, ed è liquidato entro

90 giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al punto 6.3 nel caso di contributo imputato nell'anno di presentazione della domanda, ovvero entro 90 giorni dall'apertura dell'esercizio di imputazione nel caso di contributo imputato su esercizi successivi ai sensi del punto 6.6. L'attualizzazione è calcolata utilizzando i tassi di cui al punto 2.1.

ARTICOLO 7 – CONTROLLI EX-POST

7.1 La Struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati nell'anno di riferimento, non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio.

7.2 Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese.

ARTICOLO 8 – VINCOLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

8.1 L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'assunzione dell'obbligo, da parte dei proprietari/mutuatari, a non cedere ad alcun titolo, non alienare, non locare e a mantenere la residenza nell'abitazione finanziata, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della richiesta del contributo, nonché all'assunzione dell'obbligo, da parte degli stessi, a non estinguere il mutuo prima che siano decorsi cinque anni dalla data della richiesta del contributo.

8.2 Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 8.1 comporta la revoca del contributo regionale e la restituzione di ogni somma a tale titolo già percepita. La struttura regionale competente provvede ad effettuare, anche a campione, le verifiche del rispetto dei vincoli di cui al punto 8.1.

8.3 Il contributo è altresì revocato qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.

8.4 La revoca è disposta con provvedimento dirigenziale e comunicata al beneficiario.

8.5 In caso di revoca, l'importo maggiorato del 10% e degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca. La maggiorazione del 10% non è dovuta nel caso in cui il beneficiario dichiara preventivamente il venir meno delle condizioni di cui al punto 8.1.

ARTICOLO 9 – SANZIONI

9.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al punto 7.1 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 8, incorre:

- a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca, ad eccezione degli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
- b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI

10.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 - è individuata nella l.r. 32/2021, che ha previsto un contributo una tantum in conto interessi a sostegno della prima abitazione.

10.2 La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è la S.O. Credito e previdenza. INVVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare, ai sensi della legge regionale per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo. I dati personali oggetto di trattamento, raccolti sono, in particolare, i seguenti:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, dati anagrafici, residenza, recapiti);
- lo stato di famiglia e la situazione reddituale e patrimoniale;
- l'IBAN del richiedente il contributo.

10.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo, e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

10.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

10.5 I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.

10.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.